Presidenza e Segreteria Generale
Piazza G.G. Belli n° 2
00153 Roma
Tel. 06/58.300.213
Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale
Viale Bacchiglione n° 16
20139 - Milano
Tel. 02/53.93.539 r.a.
Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581

Roma, 5 Luglio 2010

EUR10123
SM

Oggetto: Tachigrafo digitale. Trasferimento dei dati dalla carta del conducente e dall'apparecchio di controllo. Regolamento U.E n. 581/2010

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L.168 del 2 Luglio scorso, è stato pubblicato il Regolamento U.E della Commissione n. 581 del 1 Luglio 2010 (in allegato alla presente circolare), che fissa il periodo di tempo massimo per lo scarico dei dati del cronotachigrafo digitale e della carta del conducente.
In particolare, l'art. 1, comma 3 del provvedimento stabilisce che tale periodo massimo non deve superare:

a) 90 giorni, per i dati trasferiti dall'apparecchio digitale;
b) 28 giorni, per i dati trasferiti dalla carta del conducente.

Per quanto riguarda l'Italia, ricordiamo che la periodicità di trasferimento è tutt'ora disciplinata dal Decreto del Ministro del Lavoro del 31 Marzo 2006 (commentato con la circolare Conftrasporto NOR06078 del 13 Aprile 2006), il quale la determina nel modo seguente:

a) entro e non oltre tre mesi, per i dati provenienti dal tachigrafo digitale;
b) entro e non oltre tre settimane per i dati relativi alle carte dei conducenti.

Tenuto conto che le periodicità stabilite dal Regolamento 581/2010 sono quelle massime e, pertanto, non dovrebbero pregiudicare la facoltà dei singoli Stati membri di prevederne altre più brevi (circostanza, peraltro, espressamente riconosciuta all'art. 10, paragrafo 5, lett.a, punto i del Reg. 561/2006 sui tempi di guida e di riposo), in attesa di eventuali chiarimenti da parte dei Ministeri competenti, riteniamo che le tempistiche stabilite dal D.M. del 31 Marzo 2006 continuino ad applicarsi.

Cordiali saluti